



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 DEL 25/01/2017

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

L'anno duemiladiciassette , il giorno venticinque , del mese di gennaio , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:20 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

| Cognome Nome | Pr. | Cognome Nome | Pr. |
|---------------------|-----|------------------------|-----|
| GENNARI MARIANO | P | PRIOLI MAURA | P |
| POZZOLI SILVIA | P | VANNI BRUNO FRANCO | P |
| GIROMETTI FABRIZIO | P | | |
| CALBI MAURO | P | SABATTINI LAURA | A |
| BOLOGNA MAURIZIO | P | MONTANARI ALESSANDRO | P |
| BORESTA MARCO | P | BENELLI GASTONE | P |
| FILIPPINI LUCIO | P | GESSAROLI MASSIMILIANO | P |
| GROSSO SIMONA | P | CECCHINI MARCO | A |
| MARCOLINI FRANCESCO | P | | |

PRESENTI N. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

I Consiglieri Sabattini Laura e Cecchini Marco sono assenti giustificati.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: ANTONIOLI VALERIA, PESCI PATRIZIA, BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, OLIVIERI AMEDEO, OLIVIERI NICOLETTA .

Sono nominati scrutatori: *****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 3 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 05/01/2017 dal Dirigente ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 09/01/2017 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 09/01/2017 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

Illustra il Sindaco, il quale afferma che è stato uno dei primi problemi di cui si è dovuto occupare appena insediato. Di fatto si tratta di andare incontro ai contribuenti che intendono assolvere al mancato pagamento, che solo per errore o per pochissimi giorni hanno ritardato ;

Interviene la Dirigente, Dott.ssa Ruffer, per illustrare le nuove disposizioni;

Il Consigliere Montanari espone la sua dichiarazione di voto favorevole ;

La registrazione integrale del presente argomenti è depositata presso la segreteria generale.

Posto l'atto amministrativo in votazione, con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti.

DELIBERA

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 3

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti.

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 05/01/2017

Assessore competente: GENNARI MARIANO

Settore proponente: SETTORE 04

Responsabile del settore: Claudia Rufer

Responsabile del procedimento:

Oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

ALLEGATI

Parte integrante

1)

Depositati agli atti

1)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente regolamento comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n.34 del 19 maggio 2014;

VISTO in particolare l'articolo 31 del Regolamento suddetto che testualmente recita:

“Art. 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Se viene omesso, in tutto o in parte, il versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune può provvedere a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1 lett. a), b), c), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di due terzi se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art.27 comma 3.”

CONSIDERATO:

- che, in base all'esperienza maturata nel primo biennio di applicazione di questa norma, si è verificata l'inadeguatezza dell'attuale formulazione del comma 1 dell'art.31. Infatti nel punto in cui lascia all'ufficio la facoltà di emettere o meno il sollecito di pagamento prima dell'avviso di accertamento per omesso/parziale versamento, può creare nel contribuente l'aspettativa di una tolleranza riguardo al mancato adempimento, che comunque verrebbe sanato, senza sanzioni, al ricevimento del sollecito;
- che il comma 1 dell'art.31 nell'attuale formulazione rischia di produrre disparità di trattamento in danno di chi abbia correttamente e tempestivamente adempiuto ai propri obblighi di pagamento, oppure che abbia adempiuto in ritardo utilizzando però lo strumento del “ravvedimento operoso”, o ancora che abbia versato semplicemente in ritardo restando così inevitabilmente soggetto al pagamento della sanzione del 30% per tardivo pagamento. Per contro, in un simile contesto, agevolare chi non ha regolarmente adempiuto ai propri obblighi di versamento consentendogli di fatto di pagare senza conseguenze sanzionatorie solo al ricevimento del sollecito, potrebbe portare all'aberrante effetto di disincentivare i pagamenti tempestivi e anzi di incentivare il loro rinvio, con conseguenti pesanti e sistematiche ricadute sul buon andamento stesso dell'attività di riscossione;
- che appare pertanto opportuno modificare il comma 1 dell'art.31 nel senso di eliminare la possibilità di emettere il previo sollecito di pagamento consentendo all'ufficio, in caso di omesso/parziale pagamento del tributo, di emettere direttamente, senza possibili alternative, l'avviso di accertamento, come del resto avviene in caso di tardivo pagamento, avendo cura di dare idonea informazione al contribuente sia in ordine alle scadenze che alle conseguenze del loro mancato rispetto;
- che tale modificazione non penalizza in nulla il contribuente che, per qualsiasi motivo, paghi in ritardo dato che è possibile far ricorso al “ravvedimento operoso” già utilizzato sulla base della normativa nazionale e ora introdotto anche formalmente con questa stessa deliberazione;

DATO ATTO, pertanto, che si ritiene di dover sostituire integralmente il predetto comma 1 dell'art.31 del Regolamento Comunale TARI con la seguente nuova disposizione:

“Art. 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. Salvo il caso in cui il contribuente abbia usufruito del ravvedimento operoso, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13, comma 1, primo periodo, del D.Lgs 471/97. Se viene omesso, in tutto o in parte, o ritardato, il versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.”

CONSIDERATO poi:

- che a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento relativamente alla TARI molti contribuenti hanno inteso, anche in virtù della formulazione dell'art. 31 sopra richiamato, in caso di ritardo, di poter versare il dovuto senza fare ricorso all'istituto del "ravvedimento operoso" nelle more della notifica del sollecito;

DATO ATTO che il Comune intende salvaguardare l'affidamento del contribuente e la sua buona fede così come l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, eliminando le eventuali conseguenze negative in cui è incorso chi ha pagato in ritardo la TARI 2015 e 2016, anche se ha già ricevuto gli avvisi di accertamento per tardivo pagamento con irrogazione della sanzione del 30% prevista dal comma 1, primo periodo, art.31 regolamento TARI;

VISTI:

- l'art.13, D.lgs. 471/1997 e l'art.13, D.lgs. 472/1997 vigenti nell'anno 2015;

- l'art.31-bis del regolamento Comunale TARI introdotto con la presente deliberazione;

- l'art.3, D.lgs. 472/1997;

DATO ATTO, pertanto, che si ritiene di dover inserire, dopo il comma 1 dell'art.31 del Regolamento Comunale TARI, i seguenti nuovi commi:

"1-bis. Solo per l'anno di imposta 2015 ai contribuenti che hanno effettuato il versamento delle singole rate con un ritardo non superiore a trenta giorni sono applicate le sanzioni e gli interessi nelle seguenti misure: per i primi 14 giorni di ritardo è irrogata la sanzione dello 0,2% giornaliero; dal 15° al 30° giorno di ritardo la sanzione del 3%. Il tasso di interesse annuo applicabile è dello 0,5%.

Si considerano tempestivi i versamenti della rata unica effettuati entro il 15 dicembre 2015. In caso di versamento della rata unica con un ritardo non superiore a trenta giorni dal 15 dicembre 2015 sono applicate le sanzioni e gli interessi nelle misure di cui al primo periodo del presente comma.

1-ter. Solo per l'anno di imposta 2016 ai contribuenti che hanno effettuato il versamento delle singole rate con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'art.31-bis anche in caso di avvenuta constatazione ed accertamento della violazione.

Si considerano tempestivi i versamenti della rata unica effettuati entro il 15 dicembre 2016. In caso di versamento della rata unica con un ritardo non superiore a trenta giorni dal 15 dicembre 2016 sono applicate le sanzioni e gli interessi nelle misure e alle condizioni di cui al primo periodo del presente comma.

1-quater. Le disposizioni dei commi 1-bis) e 1-ter) si applicano, purché vi sia richiesta del contribuente, anche nel caso in cui le violazioni di tardivo versamento siano già state accertate con l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 e il provvedimento sia stato notificato, purché lo stesso non sia stato pagato.

1-quinquies. Non si fa luogo al rimborso delle somme pagate relativamente agli accertamenti per tardivo versamento relativi alle annualità 2015 e 2016 emessi con l'applicazione della sanzione di cui al comma 1."

CONSIDERATO, infine, che si ritiene opportuno formalizzare con una norma specifica l'introduzione dell'istituto del "ravvedimento operoso", peraltro già ampiamente utilizzato nell'ambito della TARI sulla base della normativa nazionale, dopo l'art.31 del Regolamento Comunale viene inserito il seguente:

"Art. 31-bis

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147

del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, alle seguenti condizioni: in caso di ravvedimento relativo alla presentazione della denuncia si applica l'art.13, comma 1, lettere a-bis) e b), D.lgs.472/97. Le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore all'anno si considerano omesse in ogni caso; in caso di ravvedimento relativo al versamento si applica l'art.13, comma 1, D.lgs.471/97 e l'art.13, comma 1, lettere a), a-bis) e b), D.lgs.472/97.

2. In ogni caso si applica il comma 2 dell'art.13, D.lgs.472/97.”

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO di approvare le modifiche al regolamento Comunale TARI, che, nella versione modificata, viene allegato al presente atto a formarne parte integrante;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 4 ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 1, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

D E L I B E R A

1. di approvare le modificazioni del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) citate in premessa e precisamente:

- integrale sostituzione del comma 1 dell'art.31 che nella nuova versione diventa:

“1. Salvo il caso in cui il contribuente abbia usufruito del ravvedimento operoso, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13, comma 1, primo periodo, del D.Lgs 471/97. Se viene omesso, in tutto o in parte, o ritardato, il versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.”;

- inserimento, dopo il comma 1 dell'art.31, dei seguenti commi:

“1-bis. Solo per l'anno di imposta 2015 ai contribuenti che hanno effettuato il versamento delle singole rate con un ritardo non superiore a trenta giorni sono applicate le sanzioni e gli interessi nelle seguenti misure: per i primi 14 giorni di ritardo è irrogata la sanzione dello 0,2% giornaliero; dal 15° al 30° giorno di ritardo la sanzione del 3%. Il tasso di interesse annuo applicabile è dello 0,5%.

Si considerano tempestivi i versamenti della rata unica effettuati entro il 15 dicembre 2015. In caso di versamento della rata unica con un ritardo non superiore a trenta giorni dal 15 dicembre 2015 sono applicate le sanzioni e gli interessi nelle misure di cui al primo periodo del presente comma.

1-ter. Solo per l'anno di imposta 2016 ai contribuenti che hanno effettuato il versamento delle singole rate con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'art.31-bis anche in caso di avvenuta constatazione ed accertamento della

violazione.

Si considerano tempestivi i versamenti della rata unica effettuati entro il 15 dicembre 2016. In caso di versamento della rata unica con un ritardo non superiore a trenta giorni dal 15 dicembre 2016 sono applicate le sanzioni e gli interessi nelle misure e alle condizioni di cui al primo periodo del presente comma.

1-quater. Le disposizioni dei commi 1-bis) e 1-ter) si applicano, purché vi sia richiesta del contribuente, anche nel caso in cui le violazioni di tardivo versamento siano già state accertate con l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 e il provvedimento sia stato notificato, purché lo stesso non sia stato pagato.

1-quinquies. Non si fa luogo al rimborso delle somme pagate relativamente agli accertamenti per tardivo versamento relativi alle annualità 2015 e 2016 emessi con l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.';

- inserimento, dopo l'art.31, del seguente articolo:

“Art. 31-bis

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, alle seguenti condizioni: in caso di ravvedimento relativo alla presentazione della denuncia si applica l'art.13, comma 1, lettere a-bis) e b), D.lgs.472/97. Le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore all'anno si considerano omesse in ogni caso; in caso di ravvedimento relativo al versamento si applica l'art.13, comma 1, D.lgs.471/97 e l'art.13, comma 1, lettere a), a-bis) e b), D.lgs.472/97.

2. In ogni caso si applica il comma 2 dell'art.13, D.lgs.472/97.';

2. di prendere atto che dopo l'approvazione delle modificazioni di cui al punto 1), l'art.31 del Regolamento Comunale TARI sarà formulato come segue, dove le parti evidenziate sono quelle introdotte e/o modificate con la presente deliberazione:

“Art. 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. Salvo il caso in cui il contribuente abbia usufruito del ravvedimento operoso, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13, comma 1, primo periodo, del D.Lgs 471/97. Se viene omesso, in tutto o in parte, o ritardato, il versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

1-bis. Solo per l'anno di imposta 2015 ai contribuenti che hanno effettuato il versamento delle singole rate con un ritardo non superiore a trenta giorni sono applicate le sanzioni e gli interessi nelle seguenti misure: per i primi 14 giorni di ritardo è irrogata la sanzione dello 0,2% giornaliero; dal 15° al 30° giorno di ritardo la sanzione del 3%. Il tasso di interesse annuo applicabile è dello 0,5%.

Si considerano tempestivi i versamenti della rata unica effettuati entro il 15 dicembre 2015. In caso di versamento della rata unica con un ritardo non superiore a trenta giorni dal 15 dicembre 2015 sono applicate le sanzioni e gli interessi nelle misure di cui al primo periodo del

presente comma.

1-ter. Solo per l'anno di imposta 2016 ai contribuenti che hanno effettuato il versamento delle singole rate con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'art.31-bis anche in caso di avvenuta constatazione ed accertamento della violazione.

Si considerano tempestivi i versamenti della rata unica effettuati entro il 15 dicembre 2016. In caso di versamento della rata unica con un ritardo non superiore a trenta giorni dal 15 dicembre 2016 sono applicate le sanzioni e gli interessi nelle misure e alle condizioni di cui al primo periodo del presente comma.

1-quater. Le disposizioni dei commi 1-bis) e 1-ter) si applicano, purché vi sia richiesta del contribuente, anche nel caso in cui le violazioni di tardivo versamento siano già state accertate con l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 e il provvedimento sia stato notificato, purché lo stesso non sia stato pagato.

1-quinquies. Non si fa luogo al rimborso delle somme pagate relativamente agli accertamenti per tardivo versamento relativi alle annualità 2015 e 2016 emessi con l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1 lett. a), b), c), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di due terzi se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art.27 comma 3.”

3. di dare atto che il regolamento Comunale TARI nella versione modificata è allegato al presente atto a formarne parte integrante;

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.53, comma 16, L.388/2000, il 1° gennaio 2017, dato che il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione è attualmente il 31 marzo 2017, stabilita dal D.L. n.244/2016, art.5, comma 11;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;

6. che il responsabile del procedimento è la D.ssa Claudia Rufer, dirigente del settore 4.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)